



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DIREZIONE SANITÀ
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Circolare in merito a “Precisioni sulle procedure per la richiesta di rinnovo di diagnosi e di certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) - (DGR 16-7072/2014 e D.D. n. 496/2014)”.

Premesso che

la Determinazione Dirigenziale n. 496 del 22.05.2014 (Assessorato Regionale Sanità) ha approvato le indicazioni operative per la realizzazione del percorso finalizzato alla formulazione della “diagnosi” sui Disturbi Specifici Apprendimento e al rilascio della “certificazione” valida per l’attivazione di tutti benefici previsti dalla DGR n. 16-7072 del 4.02.2014, attraverso il “Percorso Diagnostico” formulato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento.

La suddetta Determina Dirigenziale ha inoltre stabilito che al fine della formulazione della diagnosi e certificazione di DSA, il GDSAp (Gruppo Aziendale Disturbi Specifici Apprendimento) istituito in ogni ASL si debba avvalere delle seguenti schede/modulistica:

- Allegato A) Percorso Diagnostico
- Allegato B) Referto diagnostico DSA
- Allegato C) Certificazione di DSA;
- Allegato D) Rivalutazione sanitaria delle abilità scolastiche;
- Allegato E) Richiesta rilascio certificazione DSA (professionisti sanitari privati);
- Allegato F) Certificazione di DSA (successiva all’allegato E)

La Determinazione Dirigenziale n. 427 del 27 giugno 2017 (Assessorato Regionale Sanità) ha modificato gli Allegati C e F al fine di adeguarli alla modulistica emessa dal Sistema Informativo SMAiL (Sistema informativo Multidisciplinare per l’Adolescenza e l’Infanzia on-Line) e introdotto l’Allegato F1 da utilizzarsi nei casi in cui non sussistano i requisiti per la certificazione.

Considerato che

- Secondo quanto indicato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), i Disturbi Specifici dell’Apprendimento sono una condizione di salute di origine neurobiologica, e tendono più o meno a persistere nel tempo, quindi limitando di fatto la necessità di rinnovo della certificazione.
- Le stimolazioni ambientali costituiscono una variabile essenziale per la realizzazione dell’inclusione scolastica, soprattutto in presenza di Disturbi del Neurosviluppo (tra i quali rientrano i DSA). Pertanto è opportuno che la scuola concentri la propria attenzione e i relativi interventi sulla sperimentazione di modalità educative e didattiche differenziate e sulla modificazione dell’ambiente di apprendimento, descrizione effettuata tramite Piano Didattico Personalizzato.
- La Circolare Ministeriale n. 8/2013 del MIUR “estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione”, e quindi la scuola può attivare il Piano Didattico Personalizzato se riconosce

una situazione di Bisogno Educativo Speciale, anche in assenza di diagnosi, comprese le situazioni di sospetto DSA.

Si ritiene necessario fornire **precisazioni sulle procedure e sulle tempistiche di rinnovo di diagnosi e di certificazione** dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), per l'età evolutiva e adulta, in applicazione della DGR 16-7072/2014 e della Determina Dirigenziale n. 496/2014.

In particolare si precisa che l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ("Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento DSA"), all'art.3, comma 3, definisce che il "profilo di funzionamento" (non la diagnosi e la certificazione) di norma è aggiornato:

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro dal Primo al Secondo ciclo (Primo ciclo: i due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori - la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; Secondo ciclo la scuola secondaria di secondo grado e la Formazione Professionale), e comunque, di norma, **non prima di tre anni dalla precedente**;
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola (*formalizzato attraverso la compilazione da parte della scuola della Scheda di Collaborazione Scuola-Famiglia, Allegato 3 della DGR 16-7072/2014*) alla famiglia o su iniziativa della famiglia (sempre di norma non prima dei tre anni).

La modalità di aggiornamento del Profilo di Funzionamento (utilizzando Allegato B o Allegato D) sarà a discrezione del clinico referente del caso (psicologo o medico NPI).

Possono determinarsi le seguenti situazioni:

- se la certificazione (Allegato B e C/F) è stata effettuata durante la scuola primaria può essere necessario aggiornare il profilo di funzionamento (Referto diagnostico ed eventuale Certificazione DSA, solo se si evidenziano significative variazioni rispetto al passato) durante la secondaria di secondo grado/formazione professionale;
- se la certificazione (Allegato B e C/F) è stata effettuata durante la secondaria di primo grado, può ritenersi non necessario l'aggiornamento, date le caratteristiche simili del profilo di sviluppo, nel passaggio e durante la frequenza dei corsi del Secondo ciclo.

È quindi possibile **presentarsi agli Esami di scuola secondaria di primo grado e di secondaria di secondo grado (Esami di Stato) e alla prova finale di qualifica** dei corsi di FP (Istruzione e Formazione Professionale) con una **certificazione di DSA che abbia più di tre anni**.

Per quanto riguarda il **DSA negli adulti**, si chiarisce che, alla luce di quanto sopra riferito in ordine alla natura neurobiologica dei DSA, al fine di realizzare interventi mirati per accedere alle politiche attive del lavoro e favorire una continuità con gli interventi scolastici e di formazione professionale, come previsto nella DGR 16-7072 del 2014 e allo scopo di permettere alle persone con DSA di accedere a tali politiche, in via provvisoria e in attesa di Linee Guida nazionali, **si ritiene di considerare valide le seguenti Certificazioni rilasciate** in età evolutiva da un servizio sanitario pubblico (o da esso validate):

- la Certificazione di EES che riporti la diagnosi di DSA, dall'entrata in vigore della L.R. 28/2007, art. 15 e sue DGR applicative;

- la Certificazione di DSA, a seguito dall'entrata in vigore della L.170/2010 (vedi DGR 16 del febbraio 2014 e D.D. Assessorato Regionale Sanità n.496 del 22 maggio 2014).

Per le prove di accesso a corsi universitari a numero programmato, nazionali e locali, le Linee Guida del luglio 2011 annesse al DM 2011 e DDMM annuali, prevedono una certificazione rilasciata da non più di tre anni. Nel caso in cui lo studente si trovi nella necessità di rinnovare la certificazione si farà riferimento a quanto previsto dalla D.G.R. 16-7072 del 4 febbraio 2014.

Si ricorda che i GDSAp hanno la facoltà di valutare la congruità e l'appropriatezza (relativamente alle situazioni di singoli casi) del percorso diagnostico effettuato dagli specialisti privati (precisando che per "la valutazione delle abilità scolastiche" ai fini della certificazione di DSA, possono essere effettuate da Medici Neuropsichiatri/Psicologi/Logopedisti).

Inoltre, si chiarisce che i test e le prove per la valutazione delle abilità cognitive e scolastiche riportate nell'Allegato B della Determina Dirigenziale 496/2014, hanno valore indicativo di massima e potranno a discrezione del clinico essere sostituite o integrate con altre prove standardizzate ed aggiornate.

Si ribadisce, comunque, la necessità di integrare la valutazione delle abilità scolastiche con la valutazione del profilo cognitivo (profilo clinico neuropsicologico delle abilità intellettive e, a descrizione, delle memorie, dei ragionamenti verbali, visuomotori e prassici) in quanto quest'ultimo fornisce indicazioni cliniche fondamentali per orientare il Piano Didattico Personalizzato.

Infine si ricorda che ai sensi della Determinazione Dirigenziale 427 del 27 giugno 2017, **l'unica Certificazione DSA, valida indicativamente per i minorenni**, da consegnare all'Istituzione Scolastica è quella rilasciata dal Sistema Informativo SMAiL in seguito alla registrazione del percorso clinico.

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Gianfranco BORDONE



DIREZIONE SANITA'

Renato BOTTI



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
DIRETTORE GENERALE

Fabrizio MANCA



VD/ER/NC/MM/GMT/GC

